

**BA** *Studio Associato Bassi-Avanzini*



*Dottori Commercialisti - Revisori contabili*

## **Circolare n. 4 del 09/09/2014**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

Avvisiamo i gentili clienti,

che dal 01/10/2014 cambiano le regole per l'utilizzo degli **f24 cartacei** per le **persone fisiche non titolari di partita Iva**.

Già dalla prossima scadenza della Tasi (16/10) o rata imposte del 31/10 il contribuente dovrà verificare se potrà continuare a pagare normalmente con f24 cartaceo oppure effettuare un f24 Telematico o online. La normativa impone che per f24 pari o superiore ai 1.000 euro o per gli f24 in cui avviene una compensazione si dovrà utilizzare esclusivamente f24 Telematico o online.

Le possibilità sono:

- 1) affidarsi ad un intermediario abilitato (f24 cumulativo);
- 2) tramite servizi telematici delle Entrate (f24 web – f24 online).

Sotto si spiega i cambiamenti in atto per le persone fisiche non titolari di partita iva, nulla cambia per le ditte individuali, professionisti e società.

Chi adotta homebanking è pregato di contattare la propria banca per verificare che sussistano i requisiti per poter continuare questo metodo di pagamento. Chi avesse problemi e volesse affidare il compito dell'invio telematico direttamente al nostro Studio dovrà farci avere codice Iban e firmarci l'autorizzazione.

## ***Pagamenti F24 solo online sopra i mille euro dal 1° ottobre***

Cambia per i contribuenti il modo di pagare le imposte, i contributi previdenziali e i premi assicurativi a partire da mercoledì 1° ottobre 2014. Infatti non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24 superiori a mille euro ovvero di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione: in questi casi si dovrà invece effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.

A prevederlo è l'articolo 11, comma 2, del decreto legge 66/2014 (decreto «bonus Irpef»), che ha esteso in questo modo a persone fisiche, non imprenditori o professionisti, l'obbligo dell'invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007 per i titolari di partita Iva.

### **Le eccezioni**

Per questi F24 obbligatoriamente telematici, quindi, sarà possibile solo l'addebito nel proprio conto corrente, con la conseguenza che non si potranno più pagare in contanti, con assegni bancari o circolari (in banca, in posta o presso Equitalia), con vaglia cambiari (Equitalia), con bancomat (in banca o presso Equitalia) ovvero con assegni postali, vaglia postali o carta Postamat (in posta).

Il pagamento con un F24 cartaceo, invece, potrà ancora essere effettuato, presso le banche, le poste o uno sportello di Equitalia, unicamente da chi non è titolare di partita Iva se dovrà pagare, senza alcuna compensazione, un modello unificato con un saldo pari o inferiore a mille euro.

### **Senza connessione**

Le novità preoccupano non solo chi non dispone di connessione internet, ma anche chi, pur utilizzando quotidianamente i social network tramite smart-phone, non utilizza i servizi telematici della propria banca (quasi sempre con un canone annuale), né quelli dell'agenzia delle Entrate (gratuiti). Dovranno tuttavia attivarsi prima possibile, ad esempio, quelle persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre e il 1° dicembre, ovvero quelli che dovranno pagare l'acconto Tasi il prossimo 16 ottobre (sempre se l'F24 è superiore a mille euro).

### **Mezzi di pagamento ridotti**

Non saranno contenti neanche quei contribuenti che, avendo il contratto di home banking solo in una banca e non usufruendo dei servizi delle Entrate, dovranno addebitare l'F24 solo nel conto corrente di quella banca, dovendo alimentarlo di volta in volta con versamenti di contanti, assegni o bonifici, derivanti da altri conti. Fino al 30 settembre 2014, invece, è possibile recarsi fisicamente presso la banca dove vi sono i fondi ed effettuare lì l'addebito.

### **I contanti**

Ma oggi si può anche andare in qualsiasi sportello e effettuare il pagamento, ad esempio, con il bancomat (collegato con un altro conto), con un assegno circolare o addirittura in contanti. E ciò anche

per importi superiori ai 999,99 euro, relativi alla normativa antiriciclaggio, che vieta il trasferimento di denaro contante «effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi» per importi pari o superiori a mille euro (articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), ma non il pagamento in contanti di un F24 oltre questa soglia. Da ottobre, questo denaro (ovvero l'assegno circolare o bancario) dovrà prima essere versato nel conto corrente collegato con i propri servizi home-banking e solo quando vi sarà la disponibilità in conto dei fondi si potrà inviare e addebitare digitalmente il modello di pagamento. Le operazioni di versamento (e/o di prelievo) «di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione» delle norme antiriciclaggio (circolari Mef 4 novembre 2011, n. 989136 e Ispettorato generale di finanza 16 gennaio 2012, n. 2/Rgs).

### **Solo servizi delle Entrate**

Ma attenzione: i servizi internet delle banche e delle poste non potranno essere utilizzati se, «per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale» del modello F24 sarà «di importo pari a zero». In questo caso, infatti, si potranno usare solo i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo). Per i quali, peraltro, è prevista anche la possibilità di scegliere di volta in volta il conto corrente bancario o postale di addebito.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti